



**CITTÀ DI ALBENGA  
(PROVINCIA DI SAVONA)**

AREA SERVIZIO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE  
UFFICIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ord. n. 254  
Prot. n. 236H

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 . Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19.**

**IL SINDACO**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", per la durata di mesi 6;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020, adottate per l'intero territorio nazionale ed efficaci fino alla data del 14 giugno 2020, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene in atto il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

**RILEVATO:**

- che a seguito dell'apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle misure di prevenzione COVID-19 adottate a livello nazionale e regionale, sia in tema di rispetto di distanze di sicurezza, sia con riguardo all'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine);
- che nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

**ATTESO che:**

- le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- che sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO che le predette condotte creano un affollamento di persone tale da non garantire la salute pubblica ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica del COVID-19;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prevede: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e

*urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in maniera di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";*

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che prevede: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di prevenzione alla diffusione del predetto virus;

RITENUTO, al fine di evitare assembramenti di persone e garantire la salute pubblica e il diffondersi del virus COVID-19, di dover limitare su tutto il territorio comunale l'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, attività artigianali per asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione solo all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione, esclusivamente con servizio al tavolo;

VISTA la propria competenza al riguardo, ai sensi del sopra richiamato art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## ORDINA

Per quanto sopra esposto con decorrenza dalle ore 19.30 del 29 maggio 2020 e fino alle ore 24.00 del 14 giugno 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti e delle decisioni, che potranno essere successivamente assunte:

- che Su tutto il territorio comunale, siano osservati i sotto indicati divieti:

1. Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di commercio al dettaglio di vicinato in sede fissa, attività artigianali da asporto e distributori automatici, fatta eccezione per le medie e grandi strutture di vendita, rimanendo invece consentita nel rispetto delle misure di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, solo all'interno dei pubblici esercizi e all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza in concessione;
2. Divieto di consumazione dalle ore 19.30 alle ore 8.00 di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico.

- ai titolari delle attività di cui sopra:

- di garantire un accesso ai predetti locali con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori;

- di garantire ed incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare forme di contagio;

### AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento del presente atto, viene punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 s.m.i. salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 3.000,00 e la chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni.

### DISPONE

1. La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;

2. l'invio della stessa per quanto di competenza:

- AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA
- ALLA QUESTURA DI SAVONA
- AL COMMISSARIATO DI ALASSIO

SEDE  
ALBENGA  
ALBENGA  
ALBENGA  
SAVONA  
ALASSIO

Si comunica che ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Patrizia ASCHERO, Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune di Albenga.

Albenga, li

28 MAG. 2020



IL SINDACO  
Riccardo TOMATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

1. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 1199